Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 settembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1947, n. 893, concernente «Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1947, n. 217, all'art. 1, primo capoverso, ultima linea, ove è detto: «... che prescrivono la *collaborazione* delle opere» devesi leggere: «... che prescrivono la *collaudazione* delle opere».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 926.

Concessione di un contributo straordinario di L. 2.000.000 da parte dello Stato a favore della libera Università di Camerino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 2.000.000 (lire due milioni), da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 927.

Norme transitorie per l'applicazione delle nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 371;

Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, numero 552;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 636, e 16 luglio 1947, n. 752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali, è sostituito dal seguente: « A decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è regolata dalle norme contenute negli articoli da 1 a 17 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e dalle disposizioni di cui al presente decreto ».

Art. 2.

E' prorogato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115, contenente norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, già prorogato al 31 luglio 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 752.

Art. 3.

Alle parole « fino al 31 luglio 1947 » di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono sostituite le seguenti « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Del Vecchio — Einaudi — Togni — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 127. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 settembre 1947, n. 928.

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n 1450, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 gennaio 1947, n. 14, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura verificatisi dopo il 30 giugno 1947, le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta sono corrisposte nelle seguenti misure, in sostituzione di quelle fissate dalla tabella annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85:

per gli uomini dai 15 ai 65 anni compiuti	L.	100
per le donne dai 15 ai 65 anni compiuti	»	70
per gli uomini dai 12 ai 15 anni compiuti	»	50
per le donne dai 12 ai 15 anni compiuti	»	40

Art. 2.

Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura verificatisi dopo il 31 dicembre 1946, oltre alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte dalla tabella annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, è corrisposto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione della inabilità temporanea o a quello della morte, un'assegno temporaneo di carovita nelle seguenti misure:

lire mille e duecento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 40 al 49 %;

lire tremila e duecento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %;

lire cinquemila e seicento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 60 al 69 %;

lire diecimila annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 70 al 79 %;

lire quattordicimila e quattrocento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dall'80 all'89 %;

lire diciottomila e ottocento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 90 al 99 %;

lire ventiquattromila annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente assoluta;

lire trentamila annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente assoluta ai quali sia indispensabile altresì un'assistenza personale continuativa;

lire sedicimila annue ai superstiti aventi diritto ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, se essi sono il coniuge in concorso con discendenti di età inferiore agli anni 15, oppure i soli discendenti di età inferiore agli anni 15, da ripartirsi in parti uguali fra loro. Quando però, per morte o raggiungimento del 15° anno di età dei discendenti, unico avente diritto rimane il coniuge, l'assegno di carovita è ridotto a L. 8000;

lire sedicimila annue al coniuge quando concorra con gli ascendenti oppure con i collaterali ai sensi del sopracitato art. 11, ripartendo L. 8000 al coniuge e L. 8000 agli ascendenti o ai collaterali in parti uguali fra loro;

lire sedicimila annue agli ascendenti o ai collaterali quando non concorrano altri aventi diritto ai sensi del ricordato art. 11, da ripartirsi in parti uguali fra loro. Quando però, per la morte di uno o più di detti aventi diritto rimane uno solo di essi, l'assegno di carovita è ridotto a L. 8000;

lire ottomila annue al solo coniuge o ad un solo ascendente o ad un solo collaterale avente diritto ai sensi dell'art. 11 sopra ricordato.

L'assegno è corrisposto a rate posticipate semestrali, se l'importo mensile di esso spettante a ciascun avente diritto, è inferiore alle L. 300; a rate trimestrali se è inferiore alle L. 600 ma non alle 300; in rate mensili se non è inferiore alle L. 600.

Art. 3.

L'assegno temporaneo di carovita di cui all'articolo precedente, è corrisposto anche per gli infortuni sul lavoro avvenuti dopo il 31 dicembre 1945 ai titolari di rendita vitalizia in virtù dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 929.
Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogo enenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al fine di favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli nelle provincie o zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione è data facoltà ai prefetti, previo parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 6 di stabilire con proprio decreto, l'obbligo per i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da adibirsi nell'annata agricola o durante le singole stagioni di essa alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni nonchè all'allevamento di bestiame.

Il decreto del prefetto precisa all'uopo il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura da imporsi alle categorie suddette ed i criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative disoccupate da assegnarsi ad ogni azienda entro il limite dal carico predetto, nonchè tutte le modalità necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Il decreto stesso può riguardare anche solo alcune zone e comuni determinati della provincia e contenere norme diverse per le varie zone di essa.

Esso deve essere emanato, sulla base delle proposte e dei criteri espressi dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4 e sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Contro il decreto del prefetto è dato ricorso entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione alla Commissione centrale prevista dall'art. 6.

Art. 2.

Nelle provincie per le quali il prefetto avrà ottenuto l'autorizzazione della Commissione centrale a norma degli articoli 1 e 6 sono istituite apposite Commissioni provinciali e comunali per la massima occupazione in agricoltura.

Le Commissioni comunali sono composte dal sindaco che le presiede, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal rappresentante dell'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali dei lavoratori agricoli, da un rappresentante dell'Associazione agricoltori e da un rappresentante della Federazione coltivatori diretti.

Esse sono costituite per iniziativa dell'Ufficio provinciale del lavoro non appena i disoccupati agricoli del comune superano il numero di cinquanta. In caso contrario le funzioni delle Commissioni comunali sono svolte dal rappresentante dell'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Le Commissioni provinciali sono costituite a cura del prefetto presso l'Ufficio provinciale del lavoro e sono composte dal direttore dell'Ufficio del lavoro in qualità di presidente, dall'ispettore provinciale agrario e dal direttore dell'Ufficio statistico economico dell'agricoltura, ed inoltre da tre rappresentanti della organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, da un rappresentante dell'Associazione provinciale fra gli agricoltori, da un rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, da un rappresentante dei tecnici o dirigenti di azienda agricola, nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni.

Art. 3.

Le Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura in base ai criteri fissati dalla Commissione provinciale secondo l'art. 4, comma 3, provvedono a compilare e rimettere alle Commissioni provinciali un mese prima dell'inizio dell'annata agraria, e per il 1947 non appena possibile:

1) l'elenco dei lavoratori che, essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 18 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presente decreto

ripartendoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia;

2) l'elenco, sulla base di quello posseduto dall'Ufficio comunale statistico e economico dell'agricoltura, delle aziende agricole esistenti nel territorio del comune, della relativa superficie e qualità delle colture, delle forme di conduzione e del numero dei lavoratori stabilmente occupati nelle aziende.

Le Commissioni comunali curano l'applicazione del decreto prefettizio di cui all'art. 1, assegnando nominativamente alle varie aziende i lavoratori disoccupa i, con preferenza per il gradimento di cui all'articolo 8.

Art. 4.

La Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura prende in esame gli elenchi trasmessi dalle Commissioni comunali a termine dell'art. 3, vi apporta le modifiche occorrenti in base ai reclami e ad ogni altro elemento in suo possesso, li approva in via definitiva. Sulla base di detti elenchi propone al prefetto i provvedimenti da adottarsi a termine del presente decreto per l'intera provincia o singole zone o determinati comuni di essa, indicando:

1) i criteri per il carico massimo obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura da imporsi alle categorie di cui all'art. 1 del presente decreto nell'annata agraria e in singole stagioni di essa e per le singole zone agrarie della provincia;

2) i criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative per categorie di specializzazione, da assegnare ad ogni azienda entro i limiti del carico predetto;

3) i criteri preferenziali per l'avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati, in relazione alla loro situazione familiare e al loro stato di bisogno e alle precedenze previste da leggi speciali riguardanti i reduci e assimilati;

4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziali;

5) ogni altra modalità per l'esecuzione del presente decreto legislativo ivi compresa la istituzione di apposito libretto personale di lavoro per i lavoratori.

Art. 5.

Le determinazioni delle Commissioni comunali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto, sono notificate per mezzo dei messi comunali o con raccomandate postali ai conduttori delle aziende e ai proprietari di terreni che possono presentare ricorso alla Commissione provinciale entro dieci giorni dalla data di notifica o del timbro postale di consegna della raccomandata.

Analoga facoltà di ricorso è data ai lavoratori per la mancata iscrizione negli elenchi dei disoccupati e per la omessa inclusione nelle categorie preferenziali.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo e devono essere decisi entro dieci giorni dalla loro presentazione.

Art. 6.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, composta dal Ministro, presidente; dal direttore generale del lavoro presso il Ministero suddetto; da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; da un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro; da un rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra; da un rappresentante della Confederazione agricoltori e da un rappresentante della Confederazione coltivatori diretti.

Detta Commissione, su richiesta, autorizza i prefetti ad emettere i decreti di cui all'art. 1 ove la situazione della disoccupazione agricola nelle singole provincie lo esiga e decide sui ricorsi avverso i suddetti decreti.

La Commissione stessa è consultata dal Ministro per il lavoro prima di impartire ai prefetti o alle Commissioni provinciali e comunali le opportune direttive dell'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto sono considerate come unità lavorative gli uomini dai 18 ai 60 anni compiuti, per due terzi di unità lavorative gli uomini dai 61 ai 65 anni compiuti e le donne dai 18 a 60 anni.

Art. 8.

Ai conduttori di aziende agricole e ai proprietari di terreno è data facoltà di indicare alla Commissione comunale di cui all'art. 2 i nominativi graditi dei lavoratori da assumere.

Art. 9.

Nel caso di completo assorbimento dei lavoratori agricoli di un comune o di un'ulteriore capacità di occupazione potranno essere avviati a cura della Commissione provinciale a quelle aziende di esso che non abbiano raggiunto il carico massimo di mano d'opera prescritto dal decreto prefettizio di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo, lavoratori disoccupati di altri comuni della provincia.

Art. 10.

Non possono essere considerati disoccupati agricoli e pertanto essere proposti per l'assunzione coloro i quali o come membri di una famiglia colonica o a qualsiasi altro titolo abbiano la possibilità di essere occupati a operazioni agricole per un numero di giornate pari a quelle normalmente eseguite dai braccianti o prestino normalmente attività in altra professione, arte o mestiere.

Art. 11.

I disoccupati avviati al lavoro agricolo che già percepiscono sussidi di assistenza e di disoccupazione cessano dal godimento di essi.

Art. 12.

I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentino al lavoro ovvero non prestino la loro opera con la dovuta diligenza e laboriosità possono essere spostati dall'azienda o cancellati dall'elenco degli avviati al lavoro o da quello dei disoccupati, e perdono in caso di cancellazione, il diritto, oltre che al lavoro già assegnato, ad ogni sussidio previsto a loro favore.

Lo spostamento e la cancellazione sono deliberati dalla Commissione comunale su proposta del condut-

tore del fondo al quale il lavoratore fu assegnato, ovvero di un membro della Commissione stessa.

Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di cui all'art. 2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 13.

Per la misura delle retribuzioni dovute dai conduttori di aziende ai lavoratori disoccupati loro assegnati si applicano gli accordi sindacali o in mancanza le tariffe locali vigenti.

Ai lavoratori stessi competono i benefici previsti dalle forme di previdenza e di assistenza sociale applicabili ai lavoratori agricoli.

Art. 14.

I conduttori di aziende che si rendono inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera agricola sono tenuti oltre che alle corresponsioni di cui all'art. 13 anche al pagamento di una penale pari all'importo della metà dei salari che avrebbero dovuto corrispondere.

Art. 15.

Alla fine di ciascun mese la Commissione comunale compila il ruolo dei conduttori di aziende in tutto o in parte inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera con l'indicazione delle retribuzioni che essi avrebbero dovuto corrispondere, aumentato dalla penale prevista dall'articolo precedente.

Tale ruolo è reso esecutivo dal prefetto e rimesso all'esattore comunale, che ne effettua la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le somme così riscosse devono essere versate al sindaco del comune.

Il sindaco provvederà a soddisfare i lavoratori che in seguito alla inadempienza non hanno percepito i salari inerenti alle giornate di occupazione loro spettanti e a versare le somme riscosse a titolo di penale, alla Commissione provinciale di cui all'art. 2 affinchè essa le destini a lavori agricoli di utilità collettiva.

Art. 16.

I comuni e gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti a fornire il personale occorrente per il funzionamento rispettivamente delle Commissioni comunali e di quella provinciale prevista dall'art. 2.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alla iscrizione nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi occorrenti per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per la massima occupazione della mano d'opera.

Art. 18.

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti che abbiano emanato propri decreti contrastanti in tutto o in parte alle norme presenti provvederanno ad uniformarli ad esse.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — SCELBA — DEL VECCHIO — SEGNI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del governo, registro n. 12, foglio n. 126. — FRASCA.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 930.

Corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dalla Cassa nazionale della previdenza marinara.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi, delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1915, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, relativo alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, che approva il regolamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, che reca provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, che reca norme per la sistemazione previdenziale del personale delle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare;

Visto il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, contenente norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare e l'estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente la disciplina provvisoria del

carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Comitato del fondo integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, i trattamenti di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti attualmente vigenti per il personale navigante e quello amministrativo, inscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, e per il personale navigante e amministrativo già iscritto allo speciale « Fondo Adria » di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono riconosciuti come sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dal regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi in base ai trattamenti di previdenza di cui al precedente articolo è dovuto, con decorrenza 1° gennaio 1945, un assegno integrativo, a carico del Fondo integrazione per le assicurazioni sociali, nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le aliquote da applicarsi agli effetti della lettera *b*) dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di riversibilità, sono quelle previste dagli articoli 33 e 36 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, per il personale navigante e dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, per il personale amministrativo.

Art. 4.

Per il personale navigante ed amministrativo, titolare di un trattamento di previdenza costituito da una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il contributo dovuto per l'anno 1946 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato nella misura del 7,50 per cento della retribuzione.

Esso è, per il 2,50 per cento della retribuzione, a carico dei lavoratori e per il 5 per cento della retribuzione a carico dei datori di lavoro.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, il contributo predetto è a totale carico dei datori di lavoro.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è fissato per l'anno 1947 nella misura del 5,55 per cento della retribuzione.

Art. 5.

L'onere derivante dalla integrazione delle pensioni liquidate in favore del personale navigante e amministrativo già iscritto allo speciale « Fondo Adria » di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e del personale che fruisce delle pensioni anticipate dalla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 8 del citato decreto, si intende coperto dal contributo annualmente stabilito a norma dell'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 931.

Variante al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, relativo alla concessione della croce al merito di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, relativo alla concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940, abbia partecipato ad operazioni militari;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 4 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, è sostituito dal seguente:

« La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenze.

Non si potrà però mai conferire più di una croce per ciascun periodo di dodici mesi consecutivi di partecipazione alla guerra, anche se in tale periodo siano stati realizzati più titoli, nè si potranno conferire più di tre croci al merito di guerra per ciascun conflitto, anche se di durata superiore ai 36 mesi.

Gli insigniti di più croci al merito di guerra conseguite nella guerra 1940-1945 e nelle precedenti, portano un nastrino ed una insegna per ciascuna guerra.

Le concessioni successive alla prima che si riferiscono alla stessa guerra vengono distinte con una o più stellette di bronzo a cinque punte del diametro di sei millimetri, applicate sul nastrino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 101. — FRASCÀ

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 932.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Suffragio, con sede in Ascoli Piceno.

N. 932. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Suffragio, con sede in Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 933.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Pietrastornina (Avellino).

N. 933. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Pietrastornina (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 934.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Misericordia, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

N. 934. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Misericordia, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 935.

Approvazione del nuovo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma.

N. 935. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, composto di n. 35 articoli visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile involontariamente disoccupati della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile della provincia di Cuneo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 393

(4088)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e manovalanza generica involontariamente disoccupati del comune di Capannolo (Pisa).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 marzo 1947, 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e alla manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Pisa;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica e alla manovalanza generica del comune di Capannolo sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 marzo 1947 e 13 maggio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e alla manovalanza generica del comune di Capannolo (Pisa), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 384

(4090)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e manovalanza generica involontariamente disoccupati del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1946 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e alla manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Arezzo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti all'industria metalmeccanica, tessile, edile e alla manovalanza generica del comune di Ortignano Raggiolo, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 7 dicembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, tessile, edile e alla manovalanza generica del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 387

(4094)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria conciaria involontariamente disoccupati del comune di Acireale (Catania).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1946 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile di Catania, Acireale e Riposto;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria conciaria del comune di Acireale sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 16 novembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria conciaria del comune di Acireale (Catania), che si trovino involontariamente disoccupati per la mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 388

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina o conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Vito (Cagliari), Maracalagonis (Cagliari), Sindia (Nuoro), Suni (Nuoro) e Serdiana (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,

approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Govérno del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Mario Pilleri fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari).

Il sig. Efisio Cocco fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Maracalagonis (Cagliari).

Il sig. cav. Giovanni Zedda fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro).

Il sig. Antonio Ruggiu fu Bachisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro).

Il sig. Antonio Loi fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3886)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Revoca del decreto 6 maggio 1947 riguardante la pena pecuniaria inflitta al presidente della Cassa rurale ed artigiana di Palizzi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 14 giugno 1947, n. 75466, della Banca d'Italia;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1947, con il quale è stata inflitta al sig. Bruno Monoriti, presidente della Cassa rurale e artigiana di Palizzi (Reggio Calabria), ai sensi degli articoli 87 e seguenti del mensionato regio decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di L. 2000 (duemila) per non aver provveduto a produrre la documentazione annuale relativa all'esercizio 1945;

Considerato che da ulteriori accertamenti è risultato che il sig. Bruno Monoriti era cessato dalla carica di presidente della suddetta Cassa dal 19 marzo 1945;

Decreta:

E' revocato a tutti gli effetti di legge il decreto in data 6 maggio 1947, con il quale era stata inflitta al sig. Bruno Monoriti la pena pecuniaria di L. 2000 (duemila).

L'Intendenza di finanza di Reggio Calabria provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3891)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Fusione fra la società Banco di Imperia Biancheri & C. con sede in Bordighera e la ditta A. Pedemonte & C., con sede in San Remo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 48 e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Viste le deliberazioni adottate in data 24 aprile 1947 dalle assemblee dei soci del Banco di Imperia Biancheri & C., società in nome collettivo con sede in Bordighera, e della ditta A. Pedemonte & C., società in nome collettivo con sede in San Remo;

Visti i certificati rilasciati in data 5 luglio 1947, attestanti la mancanza di opposizione in ordine alle deliberazioni suddete;

Decreta:

Art. 1.

Nulla osta alla fusione fra la società in nome collettivo Banco di Imperia Biancheri & C., con sede in Bordighera, e la ditta A. Pedemonte & C., società in nome collettivo con sede in San Remo, secondo le modalità e condizioni specificate nelle succitate deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

Art. 2.

L'azienda risultante dalla fusione assumerà la denominazione di « Banco di Imperia Biancheri & C. » e sarà eretta in forma di società per azioni con sede legale in Imperia e filiali in San Remo e Bordighera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3889)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1945, con il quale l'avv. Giuseppe Molinari venne nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa;

Considerato che l'avv. Molinari ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il dott. Ettore Mangano di Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

Il Ministro: PETRILLI

(3904)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Cropalati (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Oreste Pizzetti fu Mamante è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cropalati (Cosenza), in sostituzione del sig. Vincenzo Spina, trasferitosi altrove. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3963)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori Leto Giuseppe, Sapienza Alessandro e Sciortino Nicolò vennero nominati, rispettivamente presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo);

Considerato che il sig. Sapienza è scaduto dalla carica per compiuto periodo e che i signori Leto e Sciortino hanno rassegnato le dimissioni;

Decreta:

I signori Enrico Marotta di Ignazio, Domenico Marsiglia fu Giovanni ed Emanuele Ferrara di Filippo sono nominati, rispettivamente presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 25 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Dompè Maria Luisa fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 9 — Rendita: L. 1185.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 594 — Data: 28 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Fusaro Alfredo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 5 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Neosi Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 5.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 19 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Messina — Intestazione: Mazzone Giovanna di Gregorio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 23 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Fustola Luigi fu Marco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10852 — Data: 2 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Callegari Augusto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 28 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Ciuliani Emilio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 632 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Cottini Alessandro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2106 — Data: 4 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Milano — Intestazione: Chiodoni Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita: L. 1928,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data: 7 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Potenza — Intestazione: Biscaglia Carlo Alberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 896 — Data: 25 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Genova — Intestazione: Schiaffino Maria fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 1417,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 27 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Buccino Vincenzo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 66,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 18 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione: Zadra Fausto fu Giosuè — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 827 — Data: 29 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Mitrione Antonio di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1197 — Data: 7 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ric. — Intestazione: Iannetti Maria fu Celestino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 8 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Moschini Antinori Mercedes fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 6 — Rendita L. 304,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 277 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 13 — Rendita: L. 3409.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 388 — Data: 12 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: D'Amato Vittoria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2450 — Data: 18 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Forina Alessandro fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 2 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Polesini Paolo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Paradisi Geminiano fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portat dalla ricevuta: 148 — Data: 13 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Cutili Salvatore e Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 15 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pacifico Roberto fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 15 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Bottacco Leopoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 4 %, al portatore 1 — Rendita: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: De Santis Guido fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 agosto 1947

(3840) *Il direttore generale*: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esame a ventidue posti di ispettore provinciale di quarta classe (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2935, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativa all'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Vista la nota n. 86694/12106/R 10-1/1/3/1 del 23 dicembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire un concorso per esami a ventidue posti di ispettore provinciale di quarta classe (11°-*A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventidue posti di ispettore provinciale di quarta classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti della laurea in economia e commercio.

Al presente concorso possono partecipare anche le donne.

Non sono ammessi coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a ispettore provinciale di quarta classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguire l'idoneità. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale - Servizi dell'Ispettorato del lavoro) domanda in carta da bollo da L. 32, dalla quale risultino, in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio ed indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella istanza dovrà inoltre essere specificato in quale delle lingue estere di cui all'art. 9 del presente bando, il candidato intenda sostenere la prova; dovrà altresì essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo ed il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che presti da almeno due anni servizio ininterrotto e lodevole nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) titolo di studio:

a) diploma di laurea in economia e commercio;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'università presso la quale è stato conseguito il titolo originale ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) ed 11), del precedente art. 3. Dovranno inoltre presentare copia dello stato matricolare rilasciato dalla Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3 un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 6) e 9), del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per le loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale e degli affari generali - Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro - quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro, ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa. E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di novanta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali, alle quali in difetto, gli aspiranti suddetti non potranno essere ammessi.

I candidati, invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rila-

sciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1313.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono trovare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti, ammessi al concorso, sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

ragioneria e computisteria, economia politica, diritto del lavoro.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti materie:

diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, del fallimento);

elementi di diritto amministrativo, contabilità di Stato, merceologia, statistica metodologica, statistica economica;

scienza delle finanze;

elementi di diritto penale (La legge penale. Le pene. Il reato in generale. I delitti contro la pubblica Amministrazione. I delitti contro il patrimonio, mediante frode);

nozioni di procedura penale (L'azione penale. L'azione civile. La competenza. La polizia giudiziaria. L'istruzione formale e l'istruzione sommaria).

Il concorrente potrà chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove scritte ed orali in una o più lingue straniere. L'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta (dettato e traduzione) ed in una prova orale.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato, debbono in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente lo scritto e l'orale) superata, al candidato sarà assegnato un punto in aggiunta al totale di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'assunzione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

La nomina dei vincitori a ispettore provinciale di quarta classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno, per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del Personale e degli affari generali, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al grado 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante legislazione del lavoro od economia politica in una università della Repubblica;

e) di un professore insegnante ragioneria in una università della Repubblica;

f) segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 9, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1947
Registro Lavoro e previdenza, n. 9, *foglio n.* 53

(4107)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.